



“Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI”

STATUTO A.S.D. ARCIERI VILLA GUIDINI

Articolo - 1 Fondazione, Denominazione e Sede Sociale

1. Per iniziativa di un gruppo di amatori del Tiro con l'Arco viene costituita un'Associazione senza fini di lucro con lo scopo di promuovere la pratica di tale sport, il 6 dicembre 2002, a Zero Branco.
2. Essa è un'Associazione Sportiva Dilettantistica e non svolge attività commerciale.
3. Tale Associazione è denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI”, nel seguito ‘Associazione’, ha durata illimitata, è retta a gestione autonoma ed è disciplinata dal presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'associazione stessa.
4. L'Associazione ha Sede Sociale in ZERO BRANCO TV, Via Mazzini n.16/A, stabilisce come colori sociali la combinazione di “Azzurro – Rosso – Bianco” ed adotta come proprio simbolo il “Logo” riportato in calce al presente Statuto.
5. Con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura; l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
6. L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero Territorio Nazionale, dell'Unione Europea e di altri Continenti.
7. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
8. Il presente statuto è esente da bollo.

Articolo - 2 Scopo e finalità

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva.
Nella sede e nei luoghi di abituale allenamento l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.
3. È caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del resoconto economico e sportivo.
L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente.



“Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI”

5. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.
6. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
7. L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo - 3 Durata:

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo - 4 Domanda d'ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FITARCO e dei suoi organi.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, che va ripresentato di anno in anno in concomitanza del ritesseramento.
4. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
5. In caso di domanda d'ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale.
L'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
L'esercente la potestà genitoriale non ha diritto al voto.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi.
7. Le quote associative possono essere diversificate in relazione alla tipologia di iscritto e vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.
8. Le tipologie degli aderenti che l'Associazione può annoverare tra i propri iscritti sono:
 - a) Soci Adulti, partecipano alla vita della Associazione e ne difendono i colori in manifestazioni sportive ufficiali;
 - b) Soci Giovani, di età inferiore ai 18 anni, partecipano alla vita dell'Associazione e ne difendono i colori in manifestazioni sportive ufficiali;
 - c) Amatori, che pur non partecipando a manifestazioni sportive ufficiali praticano l'attività sportiva condividono e supportano gli scopi dell'Associazione.
 - d) Sostenitori, che indipendentemente dalla pratica sportiva condividono e supportano gli scopi dell'Associazione.



“Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI”

Articolo - 5 Diritti dei soci:

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

Articolo - 6 Decadenza dei Soci:

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) Dimissione volontaria.
 - b) Morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa, che viene fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo.
 - c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art.25 del presente Statuto.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. L'Associato radiato non può essere più riammesso.

Articolo - 7 Gli Organi Sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - a) L'Assemblea generale dei soci,
 - b) Il Presidente,
 - c) Il Consiglio Direttivo.

Articolo - 8 Assemblea Generale dei Soci

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 10, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.



“Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI”

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano, per appello nominale, per acclamazione; le votazioni per le elezioni dei Consiglieri e del Presidente vanno sempre effettuate a scrutinio segreto.
8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo - 9 Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di 2 (due) associati.

Articolo - 10 Compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell'effettuazione, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione: affissione di avviso nelle sedi frequentate dai Soci; comunicazione agli associati a mezzo, posta elettronica, canali social media. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico, finanziario sportivo e per l'esame del rendiconto preventivo.
3. L'assemblea elettiva deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, a scadenza del mandato, come previsto dal presente Statuto, per eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art.13.
4. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, sulla gestione del patrimonio sociale, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.

Articolo - 11 Validità delle Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Salvo che sul scioglimento dell'Associazione (vedi art.25).
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo - 12 Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima dell'adunanza con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione: affissione di avviso nelle sedi frequentate dai



“Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI”

Soci, comunicazione agli associati a mezzo, posta elettronica, canali social media. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo - 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri che è stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di 6 (sei) e minimo 3 (tre) eletti dall'assemblea. Nella sua prima riunione elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e Dirigente Responsabile. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno, che non ricoprano cariche politico-elettive.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.
6. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Articolo - 14 Decadenza organi sociali

1. Il Consiglio Direttivo decade per vacanza per qualsivoglia motivo, anche non contemporanea, nell'arco del quadriennio, della metà più uno (considerando il minimo di 3) dei Consiglieri eletti: in tal caso al Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea che dovrà essere convocata entro 60 giorni dall'evento che ha causato la decadenza che dovrà avere luogo nei successivi 30 giorni.
2. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente decadono: per dimissioni del Presidente e per mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea con mozione di sfiducia assunta con la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto. L'ordinaria amministrazione sarà espletata dal Vicepresidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea, da convocare nei termini sopra riportati; per impedimento definitivo del Presidente. L'ordinaria amministrazione sarà espletata dal Vicepresidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea, da convocare nei termini sopra riportati;
3. Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Sociali sono irrevocabili.

Articolo - 15 Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo - 16 Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
 - b) Redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;



“Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI”

- c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell'Art.8 e seguenti del presente Statuto.
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- f) Attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
- h) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro o di acquisto, per la gestione delle divise Soci, delle strutture ricreative dell'Associazione, e commissioni sportive.
- i) Nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all'Art.2, c7 di questo Statuto.
- j) Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva.

Articolo - 17 Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea fra i Soci iscritti da almeno un anno alla 'Associazione' che non ricoprano cariche politico-elettive, è il rappresentante legale della 'Associazione'. Esso resta in carica quattro anni ed è rieleggibile per due mandati, per un totale massimo di 8 (otto) anni, salvo ottenere almeno i tre quinti dei voti dagli iscritti all'Associazione aventi diritto di voto, presiede le sedute del Consiglio Direttivo dispone l'erogazione delle spese ordinarie, nei limiti fissati dal bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei Soci esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei Soci.
2. Il Presidente, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza, e comunque sono demandati al Presidente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo - 18 Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Articolo - 19 Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente.

Articolo - 20 Il Rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
2. In caso di mancata approvazione, ove non ricorra il caso di decadenza degli Organi Sociali, sarà messo a verbale il richiamo nei confronti dei Consiglieri e del Presidente.
3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
4. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione, di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso, nelle modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo - 21 Anno sociale



“Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI”

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo – 22 Fondo comune

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo - 23 Il patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà;
 - b) beni d'uso e attrezzature;
 - c) eventuali fondi di riserva o accantonamento.
2. Tutti i beni facenti parte del patrimonio devono risultare da un registro inventario che deve essere aggiornato all'inizio di ogni anno in concomitanza con la presentazione del rendiconto consuntivo. In tale occasione entreranno a far parte del patrimonio i beni acquisiti in corso d'anno mentre ne saranno radiati i beni non più idonei alla funzione.

Articolo - 24 Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.

Articolo - 25 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3 comma 190, L.23.12.1996 n.662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo - 26 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme e le direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FITARCO inoltre alle norme degli organismi Internazionali cui la FITARCO è affiliata, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

